



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Nr. 68
del 29/08/2018

OGGETTO: Regolamentazione degli orari di chiusura e delle emissioni sonore dei pubblici esercizi e delle attività di svago al fine di tutelare la quiete e la vivibilità dei centri abitati.

IL SINDACO

Premesso che, nel territorio comunale della città di Naro sono presenti pubblici esercizi e locali di intrattenimento che attraggono un concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati;

Considerato che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una ridefinizione degli orari di chiusura dei locali pubblici e della disciplina in materia di impatto acustico, nonché esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali;

Preso atto delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in argomento, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutele della quiete e salute pubblica;

Valutato attentamente quanto evidenziato negli esposti verbali e scritti dei cittadini secondo cui l'accentuarsi delle condotte incivili sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali:

- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con aggravio dei costi pubblici di pulizia;

Osservato, altresì, che, se da un lato occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo, ed anche, che è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro ambientale, mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti collateralmente dalle attività economiche suindicate;

Considerato che il Ministero dell'Interno in conformità a quanto disposto dalla Cassazione penale con sentenza 10234 del 21 ottobre 1996, ha ritenuto esenti dalla disciplina di cui all'art.69 gli spettacoli ed intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza perciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne configurino la trasformazione in un locale di pubblico spettacolo;

Atteso che:

- per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- nel locale o all'esterno di questo non devono riscontrarsi spazi espressamente allestiti ad attività di spettacolo e/o ballo destinati agli avventori (ad esempio piste da ballo o sedie disposte a platea);
- l'attività di intrattenimento deve essere esclusivamente accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, cioè non vi deve essere richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte quali biglietti d'ingresso, sottoscrizione per l'affiliazione o pagamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo nelle consumazioni;
- non deve esservi richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass media, biglietti d'invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
- si ritiene necessario provvedere a disciplinare lo svolgimento di piccoli intrattenimenti e delle altre attività di allietamento complementari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e contemporaneamente salvaguardare e garantire il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica, disponendo apposite prescrizioni e limitazioni in conformità alla legge;
- i precitati esercizi pubblici e circoli privati insistenti su suolo privato e su suolo pubblico sono inseriti nel tessuto residenziale urbano;
- i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono svolgere attività di allietamento o di intrattenimento musicale potenzialmente creano inquinamento acustico e dunque malumori nella cittadinanza;
- queste ultime attività di sovente danno origine ad assembramenti di avventori che sostano numerosi ed a lungo fuori dai pubblici esercizi provocando disturbo alla quiete pubblica, favorendo atti di vandalismo ed atti contro la pubblica decenza e di insozzamento delle pubbliche vie;
- l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ha attribuito ai comuni le funzioni previste dagli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S., ma che il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale- con nota 557 del 19.11.2013 ha comunicato che in Sicilia "in mancanza di norme di attuazione dello Stato Speciale, la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative previste dal T.U.L.P.S. fa tuttora capo al Questore e non ai Comuni;
- l'art. 68 del T.U.L.P.S.(R.D. 19/06/1931) dispone che "Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corso di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimento, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art.19 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. Omissis";
- l'art.69 del medesimo T.U.L.P.S. dispone che " Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, per persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione

certificata di inizio attività di cui all'art.19 della legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo;

Dato atto che l'art.13 del D.L. 09/02/2012, n.5 apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e 635/1940 (Regolamento di esecuzione al TULPS), abrogando, l'art. 124, comma 2, del Regolamento il quale assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86;

Ritenuto necessario disciplinare lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività economiche sopra richiamate anche se non soggette a specifica autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., fissandone i limiti che si andranno a determinare;

Vista la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

Visto il D.P.C.M. marzo 1991 "Limiti massimi di esposizioni al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Denominazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recanti norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto l'art.9 della Legge 447/95 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.,

ORDINA

1. I piccoli trattenimenti musicali e le attività di allietamento nei pubblici esercizi complementari a quella di somministrazione, **per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio**, possono essere effettuati dietro presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) di cui all'art. 19 della legge n.241 del 1990, presso il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Naro dietro l'osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di destinazione d'uso dei locali, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.
2. La segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere presentata utilizzando la modulistica dello sportello unico per le attività produttive.
3. Gli apparecchi televisivi non devono essere visibili dalla pubblica via e devono essere tenuti a volume moderato. In ogni caso il suono non deve arrecare disturbo al vicinato.
4. Gli intrattenimenti musicali all'aperto non possono avere inizio prima delle ore 19,00 nel periodo estivo e prima delle ore 18, negli altri periodi.
5. L'uso di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili all'interno del locale è consentito fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio. Quando le porte sono mantenute aperte, l'uso deve essere entro le ore 24,00.
6. Durante le trasmissioni radio-tv o piccoli intrattenimenti, le luci dell'esercizio non devono essere spente o attenuate e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, per evitare che si trasformi a tutti gli effetti in un locale di pubblico spettacolo. Devono inoltre essere evitati gli affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica.

